

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1707)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(DE MITA)

di concerto col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(BISAGLIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 LUGLIO 1974

Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255, recante norme per l'applicazione dei regolamenti comunitari n. 834/74 e n. 1495/74, concernenti zuccheri destinati alla alimentazione umana

ONOREVOLI SENATORI. — Il regolamento CEE n. 834/74 della Commissione del 5 aprile 1974 stabilisce le misure necessarie per evitare perturbazioni sul mercato dello zucchero provocate dall'aumento dei prezzi in tale settore per la campagna saccarifera 1974-1975.

L'articolo 6 di tale regolamento fa obbligo all'Italia di adottare le misure nazionali atte a evitare perturbazioni sul mercato provocate dall'aumento in lire italiane del prezzo dello zucchero al 1° luglio 1974, specificando che tali misure debbono consistere specialmente a un pagamento ai produttori di barbabietole del plusvalore sulle giacenze.

L'articolo 1 del regolamento CEE numero 1495/74 della Commissione del 14 giugno 1974, fa obbligo di denunciare la giacenza

di zucchero bianco, zucchero greggio e sciroppi di zucchero, nonchè i prodotti stessi in corso di trasferimento.

Per ottemperare all'obbligo imposto da tale articolo è stato emanato il decreto ministeriale 22 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 26 giugno con il quale l'obbligo della denuncia delle giacenze è riferito alle ore zero del 1° luglio 1974, limitatamente, peraltro, ai quantitativi superiori ai 500 chilogrammi.

Con il decreto-legge che si sottopone ora all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge, si dà attuazione alle esposte disposizioni comunitarie disponendo l'obbligo del pagamento di somme indicate nella tabella riferite a 100 chilogrammi netti per tutti coloro che alle ore zero del 1° lu-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

glio 1974 detenevano a qualsiasi titolo zucchero bianco, zucchero greggio e sciroppi di zucchero o fossero destinatari dei prodotti stessi in corso di trasferimento per quantità superiori a 100 chilogrammi.

Con le somme ricavate dal pagamento dell'importo fissato nella tabella, sarà formato un fondo per il pagamento ai produttori di barbabietole di contributi secondo le modalità che saranno emanate dal Comitato interministeriale prezzi.

Sono esonerati dal pagamento coloro che sono detentori dei prodotti in questione in quanto facenti parte dei contingenti che fruiscono di un regime speciale in alcune zone,

nonchè i detentori di prodotti in temporanea importazione.

Qualora questi dovessero essere nazionalizzati saranno considerati come prodotti di importazione ai fini del pagamento di cui all'articolo 1 del decreto-legge.

I versamenti debbono essere fatti alla Cassa conguaglio zucchero entro il 30 settembre 1974 e la stessa Cassa provvederà a stabilire le modalità di versamento.

L'articolo 4 contiene le sanzioni penali per la inosservanza delle disposizioni del decreto-legge, nonchè per la inosservanza dell'obbligo di dichiarazione delle giacenze di zucchero al 30 giugno 1974.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255, recante norme per l'applicazione dei regolamenti comunitari numeri 834/74 e 1495/74, concernenti zuccheri destinati all'alimentazione umana.

ALLEGATO

*Decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di dettare norme per l'applicazione dei regolamenti comunitari n. 834/74 e n. 1495/74 concernenti zuccheri destinati all'alimentazione umana;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e foreste;

DECRETA:

## Art. 1.

Tutti coloro che, alle ore zero del 1° luglio 1974 detenevano, a qualsiasi titolo, zucchero bianco, zucchero greggio e sciroppi di zucchero o fossero destinatari dei prodotti stessi in corso di trasporto per quantità superiori a 500 chilogrammi debbono versare gli importi riferiti a 100 chilogrammi netti di cui all'allegata tabella.

## Art. 2.

Le somme dovute in applicazione del precedente articolo 1 debbono essere versate, entro il 30 settembre 1974, alla Cassa conguaglio zucchero secondo le modalità che saranno stabilite dalla Cassa stessa.

La Cassa predetta provvede alla costituzione di un Fondo per la distribuzione ai produttori di barbabietole di un contributo, nella misura e secondo le modalità che saranno determinate dal Comitato interministeriale prezzi.

## Art. 3.

Sono esonerati dall'obbligo del pagamento di cui all'articolo 1 coloro che detengono i prodotti di cui all'articolo stesso in quanto facenti parte dei contingenti che fruiscono di un regime speciale a Gorizia e nella regione Valle d'Aosta.

Sono altresì esonerati i detentori di prodotti che si trovano sotto il regime doganale della temporanea importazione. Qualora i prodotti stessi siano successivamente nazionalizzati, saranno considerati, ai fini del pagamento di cui all'articolo 1, come prodotti di importazione.

## Art. 4.

L'inosservanza delle disposizioni del presente decreto-legge è punita con l'ammenda di lire 500 per ogni chilogrammo di prodotto detenuto alle ore zero del 1° luglio 1974, per il quale non sia stato pagato entro il 30 settembre 1974 l'importo di cui all'articolo 1.

La stessa pena si applica a chi non abbia ottemperato all'obbligo disposto con l'articolo 1 del Regolamento CEE n. 1495/74 del 14 giugno 1974.

## Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

## TABELLA

	Zucchero bianco	Zucchero greggio (1)	Sciropi di zucchero (2)
PRODOTTO NAZIONALE			
a) per il quale al 30 giugno 1974 non era stato pagato il sovrapprezzo CIP . . . . .	6.917,75	6.364,33	69,17
b) altro . . . . .	9.172,75	8.438,93	91,72
PRODOTTO DI IMPORTAZIONE (3) . . . .	9.172,75	8.438,93	91,72

- (1) Gli importi sono riferiti a resa 92. Per rese diverse essi devono essere adeguati alla resa reale calcolata secondo le norme CEE.
- (2) Gli importi sono calcolati per ogni 1 per cento di zucchero estraibile contenuto. Essi pertanto devono essere adeguati al contenuto effettivo calcolato secondo le norme CEE.
- (3) L'importo è ridotto di un ammontare corrispondente alla riduzione dell'ammontare compensativo monetario effettuata ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento CEE n. 834/74 e successive modifiche, nonchè, per lo zucchero greggio, di quanto il detentore dimostri di aver pagato al produttore estero ai sensi dell'articolo 2 del predetto Regolamento comunitario.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1974.

LEONE

RUMOR — DE MITA — BISAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI